

ASTE GIUDIZIARIE
Cod.Fisc.:80021560653

ASTE GIUDIZIARIE

C.A.P. 84083



MARCA DA BOLLO € 16,00
IDENTIFICATIVO:
01151418534145
DEL 19/12/2016

ASTE GIUDIZIARIE
COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno
Settore n.3 - EDILIZIA PRIVATA -

Prot.

li / /

Rag. DI LIETO Francesco
nato il 16/11/1946 a Ravello (SA)
residente a Ravello (SA)
in via Marino Frezza, 14

ASTE GIUDIZIARIE

ASTE GIUDIZIARIE

OGGETTO: RILASCIO DI CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA.
N. 37/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

-Vista l'istanza inoltrata in data 17/03/2026, con protocollo gen. n. 7560, e successiva integrazione prot. gen. n. 9248 del 01/04/2026, dal rag. DI LIETO Francesco, in qualità di professionista delegato con Ordinanza dell' 11/03/2026, del G.E. dott. Pasquale Velleca del Tribunale di Nocera Inferiore, per la vendita dei beni di cui alla procedura esecutiva n.141/1998, così come dichiarato, tendente ad ottenere il rilascio di certificato di destinazione urbanistica per le particelle identificate al foglio 3 mappali 101 e 354 del Comune di Castel San Giorgio;
-Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
-Visto l'art. 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante: "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;
-Visto il vigente P.U.C. -piano urbanistico comunale-, approvato con delibera di C.C. n.8 del 20/05/2020, pubblicato sul B.U.R.C. n.119 del 01/06/2020;
-Richiamato l'art. 18 della Legge 28.02.1985, n.47 - D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
-Vista l'attestazione/ricevuta di avvenuto pagamento di Euro 70,00 per diritti di segreteria intestato alla tesoreria Comunale di Castel San Giorgio;

CERTIFICA

Che le particelle oggetto della richiesta ubicata in Castel San Giorgio e riportata in Catasto Terreni:
-foglio n. 3, particella/e n. 101 e 354 sono classificate nel Piano Urbanistico Comunale come segue secondo le vigenti tavole:

FOGLIO N. 3, PARTICELLA/E N. 101

Tav.36 - Piano Operativo

Maggior parte ricade in zona - Zto E - Zto Eb - in ambito extraurbano boschive, pascolive o incolte
Parte ricade in zona - Zto E - Zto Eu - in ambito urbano
e Parte ricade in zona - Zto D - Zto Dte - turistico-ricettivo esistente
art. 66, 60 e 42 delle NTA - in allegato

Tav.5 - Pericolosità Frane

P3 - PERICOLOSITA' ELEVATA

Tav.6 - Rischio Frana

R2 - RISCHIO MODERATO

Tav.7A - Vulnerabilità Idraulica

ASSENTE

Tav.7B - Pericolosità Idraulica

ASSENTE

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Tav.9 - Rischio Idraulico

ASSENTE

Tav.19 - Centri Abitati

ESTERNO

Tav. 22 - Vincoli Archeologico e Monumentale

ASSENTE

Tav.23 - Vincoli Paesaggistico, idrogeologico e fluviale

VINCOLO PAESAGGISTICO

ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

e parte ricade in VINCOLO IDROGEOLOGICO
ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n.3267

Tav.24 - Vincoli Boschivo ed aree percorse da incendi

AREE PERCORSE DA INCENDI NEL PERIODO 2016 - 2031

articolate in funzione del periodo di vigenza del vincolo di cui alla L. 21 novembre 2000, n. 353

e parte rientra in VINCOLO BOSCHIVO
ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42

Tav.25 - Vincolo Cimiteriale ed infrastrutturale

Maggior Parte ASSENTE

e parte ricade in VINCOLO ELETTRODOTTO - 18 m
per lato del tracciato
ai sensi del Dpcm 08.07.2003

FOGLIO N. 3, PARTICELLA/E N. 354

Tav.36 - Piano Operativo

Ricade in zona - Zto E - Zto Epp - in ambito
periurbano produttive
art. 63 delle NTA - in allegato

Tav.5 - Pericolosità Frane

P1 - PERICOLOSITA' BASSA

Tav.6 - Rischio Frana

R1 - RISCHIO BASSO

Tav.7A - Vulnerabilità Idraulica

ASSENTE

Tav.7B - Pericolosità Idraulica

ASSENTE

Tav.9 - Rischio Idraulico

ASSENTE

Tav.19 - Centri Abitati

ESTERNO

Tav. 22 - Vincoli Archeologico e Monumentale

ASSENTE

Tav.23 - Vincoli Paesaggistico, idrogeologico e fluviale

VINCOLO PAESAGGISTICO

ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Tav.24 - Vincoli Boschivo ed aree percorse da incendi

ASSENTE

Tav.25 - Vincolo Cimiteriale ed infrastrutturale

ASSENTE

Si precisa che la tavola 5 - 6 - 7a - 7b - 9 sono aggiornate alla data di approvazione da parte dell'autorità competente per la formazione del vigente PUC - prot. n.26776 del 04.10.2019 (AdB).

Si fanno salvi i vincoli connessi alle fasce di rispetto previste direttamente dalla vigente normativa di legge.

"Le prescrizioni urbanistiche della zona sono riportate nell'allegato stralcio delle norme di attuazione dello stesso strumento urbanistico".

Si rilascia ai sensi dell'art.30 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Istruttore Tecnico
geom. Gerardo Antonio Costabile

Funzionario Responsabile
Settore n.3
ing. Stefano CAPALDO

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni
ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

necessario alla conduzione dell'attività; i suddetti volumi non possono, in ogni caso, essere adibiti a luogo di lavoro, ai sensi del DLgs 81/2008, art.65, fatta eccezione per eventuali deroghe previste, quando ricorrano particolari esigenze tecniche e con il consenso dell'organo di vigilanza.

5. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001 ovvero mediante Pua.

Art. 41 - Zto D - Zto Dcp - commerciale di progetto

1. Le Zto Dcp individuano le parti del territorio destinate ad attività commerciali di progetto.
2. Nelle Zto Dcp sono consentite le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni commerciali: Com.1; Com.2; Com.3; Com.4; Com.5; Com.6; Com.7; Com.8.
 - b. Funzioni produttive: Pro. 3; Pro. 4.
3. Sono consentiti, altresì, usi direttamente connessi con l'attività principale, quali depositi e magazzini, uffici, servizi tecnico-amministrativi, servizi di interesse collettivo al servizio dell'azienda, quali mensa, sala di ritrovo e simili, in funzione dell'attività svolta nell'insediamento produttivo.
4. Gli interventi sono regolati dai seguenti indicatori edilizi e urbanistici:

Sigla	Descrizione	U.M.	Valore
H	Altezza massima dell'edificio	m	12,00
Df	Distanza minima dai fabbricati	m	10,00
Dc	Distanza minima dal confine	m	5,00
Rct	Rapporto di copertura territoriale	mq/mq	0,50
Rpt	Rapporto di permeabilità territoriale	mq/mq	0,30
Rut	Rapporto di utilizzabilità territoriale	mq/mq	0,60
Ialb	Indice di piantumazione arborea	albero/mq	1/100
Iarb	Indice di piantumazione arbustiva	arbusto/mq	1/50

5. Sono consentiti volumi aggiuntivi completamente interrati, in corrispondenza delle superfici coperte dei singoli edifici, che non fuoriescono su nessuno dei lati dalla sistemazione esterna, tali da permettere la realizzazione di due livelli da destinare, a seconda delle esigenze, a parcheggio, deposito, esposizione o quant'altro necessario alla conduzione aziendale; i suddetti volumi non possono, in ogni caso, essere adibiti a luogo di lavoro, ai sensi del DLgs 81/2008, art.65, fatta eccezione per eventuali deroghe previste, quando ricorrano particolari esigenze tecniche e con il consenso dell'organo di vigilanza.
6. Gli standard urbanistici sono previsti nella misura non inferiore al 80% della superficie utile lorda così come stabilito nell'art.5 punto 2 del Dm 1444/68, da ripartire tra le singole tipologie secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
7. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001 ovvero mediante Pua.

Art. 42 - Zto D - Zto Dte - turistico-ricettivo esistente

1. Le Zto Dte individuano le parti del territorio nelle quali, alla data di adozione del presente Puc, sono insediate attività produttive di tipo turistico-ricettivo.
2. Nelle Zto Dte sono consentite le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni turistico-ricettive: Tur.1; Tur.2; Tur.3; Tur.4.
3. Tutte le attività devono risultare non rumorose e non inquinanti e, in ogni caso, non devono essere classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS., e, in genere, se ricadenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, non devono comportare disturbo o molestia, né devono contrastare con il carattere prevalentemente



residenziale della zona.

4. Gli interventi ammissibili per gli edifici e gli altri manufatti esistenti nelle Zto Dte comprendono esclusivamente la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione edilizia a parità di Sulf, nonché la demolizione e ricostruzione a parità di volume degli edifici, così come definiti nel Ruec.
5. Sono consentiti volumi aggiuntivi completamente interrati, in corrispondenza delle superfici coperte dei singoli edifici, che non fuoriescano su nessuno dei lati dal piano di campagna dalla sistemazione esterna, tali da permettere la realizzazione di due livelli da destinare, a seconda delle esigenze, a parcheggio, deposito, esposizione o quant'altro necessario alla conduzione aziendale; i suddetti volumi non possono, in ogni caso, essere adibiti a luogo di lavoro, ai sensi del DLgs 81/2008, art.65, fatta eccezione per eventuali deroghe previste, quando ricorrano particolari esigenze tecniche e con il consenso dell'organo di vigilanza.
6. I giardini, gli orti urbani, e, in generale, tutte le aree private destinate a verde, sono oggetto di interventi di riqualificazione e, se necessario, di potenziamento della vegetazione, escludendosi, comunque, l'uso agricolo del suolo.
7. Compatibilmente con i vincoli eventualmente esistenti, è consentita la realizzazione di elementi di arredo quali piscine, gazebo, pergolati, panchine, aiuole e fontane.
8. Gli interventi previsti devono sempre verificare l'esistenza degli standards ovvero le superfici necessarie per la loro realizzazione.
9. In tali Zto la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec, o mediante permesso di costruire convenzionato, così come definito all'art. 28bis del Dpr 380/2001 ovvero mediante Pua.

Art. 43 - Zto D - Zto Dts - turistico-ricettiva storica

1. Le Zto Dts individuano le parti del territorio nelle quali, alla data di adozione del presente Puc, sono insediate attività produttive di tipo turistico-ricettivo, caratterizzate da valore storico, artistico ed architettonico.
2. Nelle Zto Dts sono consentite le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni turistico-ricettive: Tur.1; Tur.2; Tur.3; Tur.4.
3. Ogni intervento deve avere per scopo la conservazione dei valori ambientali, desumibilmente dal significato storico complessivo della zona, dalla qualità architettonica delle strutture edilizie, dalla presenza di monumenti, dall'unitarietà urbanistica e funzionale dell'insieme.

Le eventuali prescrizioni per garantire tale tutela saranno contenute anche negli strumenti di pianificazione particolareggiata esecutiva.
4. La pianificazione particolareggiata esecutiva (Piano di Recupero, Piano Particolareggiato) dovrà fra l'altro:
 - elencare i beni sottoposti a vincoli ai sensi delle leggi 1.6.1939, n. 1089 e 29.6.1939, n.1497;
 - prescrivere particolari norme estetico-edilizie per gli interventi architettonici consentiti e per gli interventi incidenti direttamente sulla configurazione e sugli elementi tipici dell'ambiente;
 - individuare le funzioni compatibili e incompatibili per la vitalizzazione dell'ambiente;
 - censire i singoli edifici o elementi urbani che, anche se privi di valore monumentale o non sottoposti a vincolo ai sensi delle leggi 1089 e 1497/1939, siano ritenuti meritevoli di particolare tutela o conservazione integrale dando le prescrizioni più opportune in vista di tale scopo.
5. Tutte le attività devono risultare non rumorose e non inquinanti e, in ogni caso, non devono essere classificate insalubri ai sensi dell'art. 216 del T.U.LL.SS., e, in genere, se ricadenti all'interno dei perimetri dei centri abitati, non devono comportare disturbo o molestia, né devono contrastare con il carattere prevalentemente residenziale della zona.

Art. 50 - Zto E - Aree a carattere agricolo

1. Conformemente alle zone E di cui alle disposizioni del Dm n.1444/1968, trattasi delle parti del territorio caratterizzate, nell'insieme, da sussistente prevalenza dell'utilizzazione dei suoli a scopi culturali, rispetto ai suoli prevalentemente urbanizzati ed edificati presenti al contorno.
2. Nel rispetto di quanto prescritto al precedente art.11, in tutte le Zto E sono escluse le destinazioni residenziali, fatta eccezione esclusivamente per le destinazioni residenziali rurali a supporto della conduzione del fondo, sempre che sussistano le condizioni di cui al successivo art. 53.
3. In tutte le Zto E sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuova costruzione così come definiti nel Ruec.
4. La realizzazione di trasformazioni urbanistiche e/o edilizie che determinino incremento del carico insediativo - riguardanti aree o lotti ricadenti in zone a rischio frana e/o idraulico, molto elevato (R4) o elevato (R3) - è subordinata alla previsione di interventi di rimozione o riduzione del rischio (almeno R2) da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
5. Salvo diversa esplicita specificazione nei successivi articoli che disciplinano le diverse sottozone delle Zto E, la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec.

Art. 51 - Zto E - Recupero delle preesistenze, nuova edificazione e ricoveri

1. Gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di funzioni abitative, esclusivamente a carattere rurale, e alla conduzione del fondo devono essere prioritariamente attuati mediante il recupero delle preesistenze, anche di tipologia rustica.
2. Gli interventi di recupero di cui al precedente comma possono avvenire anche attraverso i ripristini e le ricostruzioni delle parti dirute e/o degli edifici nei limiti della volumetria complessiva preesistente, la cui preesistenza dovrà essere adeguatamente documentata.
3. L'edificabilità rurale comprende: edifici rurali necessari alla conduzione dell'azienda; annessi agricoli e manufatti strumentali per utilizzi agrituristici e di attività complementari e connesse alle attività primarie.
4. La nuova edificazione è sempre subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, quali vie di accesso, allacciamenti idrici, fognari ed energetici, o di impianti sostitutivi o all'impegno formalmente garantito del richiedente di realizzarli entro la conclusione dei lavori di trasformazione edilizia del fondo.
5. La nuova edificazione a scopo abitativo, consentita esclusivamente per realizzare abitazioni rurali, dovrà essere fisicamente collocata in posizioni che garantiscano la massima tutela della funzionalità del fondo ai fini produttivi, integrandosi, per quanto possibile, agli aggregati abitativi o agli edifici esistenti.
6. La nuova edificazione di edifici rurali, ove consentita, avviene solo in asservimento alle superfici colturali minime necessarie alla piena funzionalità produttiva ed economica dell'azienda agricola, in coerenza con quanto contenuto nel Piano di sviluppo aziendale di cui al Ruec.
7. La realizzazione di nuovi edifici rurali non può essere localizzata su superfici naturali e seminaturali (aree forestali-boschive, praterie), le quali concorrono però, con i parametri specifici, come appresso stabiliti, alla determinazione della superficie produttiva aziendale alla quale l'edificabilità rurale è riferita, sempre in coerenza con quanto contenuto nel Piano di sviluppo aziendale di cui al Ruec.
8. Nella realizzazione di nuovi edifici rurali dovrà essere sempre garantito il rispetto dei requisiti di abitabilità minimi individuati dalla legge n.219/81, con un minimo di 45 mq utili abitabili, e comunque nel rispetto dei parametri di edificabilità indicati nei successivi articoli.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

- regolarmente iscritti nell'elenco regionale degli operatori agrituristici, di cui alla Lr n.15/2008, in quanto coltivatori di un fondo agricolo di almeno 10.000 mq.
2. Per i coltivatori diretti o per gli imprenditori agricoli a titolo principale, è consentita la trasformazione o utilizzazione dei fabbricati di servizio in residenze a scopo agrituristico, da assoggettare alle norme della Lr n.15/2008 e suo regolamento di attuazione Dpgc n.18/2009.
 3. In caso di cessazione dell'attività agrituristica, dovranno essere ripristinate le destinazioni d'uso antecedenti alle trasformazioni finalizzate all'attività stessa, eventualmente anche mediante gli idonei interventi edilizi di ripristino funzionale.

Art. 58 - Zto E - Elaborati progettuali

1. A corredo delle domande di autorizzazione per interventi in zona agricola, oltre ai documenti di rito e a quanto già previsto dal Ruec, dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
 - a. elaborato di progetto consistente in una planimetria, in scala non inferiore a 1:500, in cui siano indicati, ed esattamente localizzati, l'insieme degli elementi che concorrono all'organizzazione funzionale del fondo nel suo complesso, con riferimento alla residenza, compresi gli annessi rustici, agli spazi di ricovero, di sosta e manovra dei veicoli, alle eventuali recinzioni e alla sistemazione delle alberature, ove previste;
 - b. relazione illustrativa del progetto in cui si indicheranno gli indirizzi produttivi, il riparto colturale, eventuali forme di riconversione aziendale o di ristrutturazione fondiaria, il carico umano, il fabbisogno di stanze e di fabbricati di servizio conseguenti alle strutture produttive e alla capacità zootecnica;
 - c. elaborati cartografici, in scala non inferiore ad 1:1.000, che correlino la superficie aziendale e le aree di intervento edificatorio al territorio circostante, alle sue infrastrutture con particolare riferimento al sistema idrografico e viabilistico, alle fonti di approvvigionamento idrico, ai modi di smaltimento e di depurazione degli scarichi idrici inquinanti, alla rete elettrica, idrica o all'impiantistica sostitutiva degli allacciamenti e quant'altro di interesse urbanistico e ambientale.
2. I progetti edilizi dovranno opportunamente contenere il rilievo dendrologico e l'indicazione sulla planimetria generale, in scala non inferiore a 1:500, delle varie essenze legnose esistenti, oltre ad essere corredati da una documentazione fotografica dello stato di fatto.

Art. 59 - Zto E - Articolazione delle Zto E

1. Le Zto E sono articolate in tre sotto-zone:
 - a. in ambito urbano;
 - b. in ambito periurbano;
 - c. in ambito extraurbano.
2. Salvo diversa esplicita specificazione nei successivi articoli che disciplinano le diverse sottozone delle Zto E, la trasformazione urbanistico-edilizia si attua mediante led, così come definito nel Ruec.
3. Laddove consentita, la realizzazione di manufatti completamente interrati non è soggetta alle norme sulle distanze dal confine e dai fabbricati limitrofi.

Art. 60 - Zto E - Zto Eu - in ambito urbano

1. Si intendono "in ambito urbano" le aree agricole o prevalentemente agricole incluse negli aggregati urbani, ossia quelle parti di territorio che costituiscono le unità morfologiche caratterizzate, nell'insieme, da sussistente prevalenza della utilizzazione dei suoli a scopo colturali, rispetto ai suoli prevalentemente urbanizzati

ed edificati nella quale sono ammesse le seguenti funzioni:

- a. Funzioni commerciali: Com.8
 - b. Funzioni terziarie: Ter.6
 - c. Funzioni turistiche: Tur.3; Tur.4
 - d. Funzioni agricole: Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4
2. Sono vietate nuove costruzioni con esclusiva funzione residenziale.
 3. Negli edifici esistenti possono essere mantenute le destinazioni abitative in atto legate alla conduzione del fondo, essendo sempre ammessa la conversione a funzioni connesse con le attività agro-silvo-pastorali e con attività agrituristiche di cui alla Lr n.41/1984 e s.m.i.
 4. Per gli edifici ad uso abitativo rurale, le trasformazioni fisiche di ampliamento sono ammissibili, esclusivamente nella misura del 20% della Sul esistente, e comunque nel limite massimo di 25 mq, nei casi in cui il fine sia quello dell'adeguamento delle condizioni igienico-sanitarie dei fabbricati legittimamente esistenti alla data di adozione del presente Puc, senza che ciò comporti la realizzazione di Uia aggiuntive.
 5. Gli interventi di nuova costruzione sono regolati dai seguenti indicatori edilizi e urbanistici:

Sigla	Descrizione	U.M.	Valore
Lm	Lotto minimo di intervento	mq	5.000
H	Altezza massima dell'edificio	m	7,50
Df	Distanza minima dai fabbricati	m	12,00
Dfr	Distanza minima dai fabbricati in rapporto all'altezza degli edifici frontisti	m	(He+Hp)/2
Dc	Distanza minima dal confine	m	6,00
Dcr	Distanza minima dal confine in rapporto all'altezza dell'edificio di progetto	m	Hp/2
Ds	Distanza minima dalla strada	m	10,00
Iff_r	Indice di fabbricabilità territoriale residenziale	mc/mq	0,03

6. L'intera quota di Sul_nr dovrà essere destinata a pertinenza agricola secondo le indicazioni del Piano di sviluppo aziendale. La quota residua di Sul potrà essere utilizzata a fini abitativi dal conduttore agricolo a titolo principale.
7. Salvo quanto meglio specificato, sono ammissibili:
 - a. Sugli edifici preesistenti, gli interventi di recupero, ovvero di manutenzione, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, con adeguamento igienico-funzionale, senza incremento di carico insediativo, ai sensi del RUEc;
 - b. La realizzazione di infrastrutture pubbliche indispensabili o di attrezzature pubbliche, di interesse generale e private, ricreative e per il tempo libero che non comportino nuova edificazione, salva la realizzazione di manufatti di servizio a tali attrezzature anche a carattere privato, purché strettamente funzionali ad esse;
 - c. L'adeguamento delle attività agricole compatibili con gli equilibri ambientali e la riqualificazione dei nuclei insediativi preesistenti;
 - d. La realizzazione di elementi strettamente connessi con la pratica agricola, quali strade interpoderali in stabilizzato, muri di sostegno, rampe di raccordo;
 - e. La manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione degli impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, di impianti a rete per le telecomunicazioni e per il trasporto dell'energia i quali, nei casi di ristrutturazione e di nuova realizzazione, devono essere completamente interrati;
 - f. La manutenzione delle strade esistenti;
 - g. La manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di sentieri pedonali, i

quali non devono essere asfaltati, né pavimentati con altri materiali impermeabilizzanti;

- h. La manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture di difesa del suolo, di opere di difesa idraulica, e simili;
 - i. La manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di punti di riserva d'acqua per lo spegnimento degli incendi;
 - j. La manutenzione, la ristrutturazione e la realizzazione di impianti per la pratica sportiva, con possibilità di coprirli con strutture rimovibili e senza ulteriori impermeabilizzazioni del suolo, quali pertinenze di edifici esistenti o edificabili, al servizio dei residenti e degli utenti dei medesimi edifici, e fermo restando che le strutture di servizio, quali spogliatoi, servizi igienici, e simili siano realizzate all'interno degli stessi edifici.
8. Per favorire in massimo grado la conduzione e lo sviluppo degli orti urbani è ammessa la realizzazione di manufatti a titolo precario, destinati esclusivamente a pertinenza agricola, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a. detti manufatti non potranno essere realizzati in mancanza dell'approvazione da parte del Cc di un apposito regolamento che definisce tipologicamente gli interventi ammessi;
 - b. il regolamento dovrà contenere le seguenti prescrizioni minime:
Lm = 1.000 mq; Sul ≤ 16 mq per lotti aventi una superficie ≤ 2000 mq; Sul ≤ 25 mq per i lotti aventi una superficie maggiore di 2000 mq; altezza massima di 3,20 m; per la loro realizzazione non potranno essere impiegati cemento armato e murature; non potranno avere piani interrati, seminterrati e sottotetti; eventuali tettoie esterne potranno avere una superficie al massimo pari alla Sul; la pavimentazione circostante e le piste di accesso della viabilità pubblica dovranno conservare la stessa permeabilità del campo aperto; è escluso l'impiego di pavimentazioni in calcestruzzo, in conglomerato bituminoso e con masselli autobloccanti.
9. Non sono consentite, nelle "Zto E - Zto Eu - in ambito urbano", tutte le attività agricole non compatibili con l'urbanizzazione esistente ed, in particolare, gli allevamenti di bovini, ovini, suini, equini, ecc., nonché la presenza di animali in un numero elevato tale da costituire comunque una forma di allevamento che possa disturbare la quiete pubblica e privata, determinare odori e rumori non accettabili ed incidere, quindi, sul decoro e sull'igiene urbana nonché interferire, in particolare, sul valore storico, artistico ed architettonico del patrimonio edilizio circostante.

Art. 61 - Zto E - Zto Ep - in ambito periurbano

1. Si intendono "in ambito periurbano" le aree agricole o prevalentemente agricole contigue agli aggregati urbani, collocate quindi tra la zona urbana e la zona agricola extraurbana; la funzione è quella di evitare la saldatura dei preesistenti centri abitati mediante la tutela delle attività agricole, gli elementi della naturalità e del paesaggio, rendendo così ben visibile il limite tra centro abitato e zona agricola, contenendo il fenomeno dell'edilizia diffusa. Esse sono soggette alla riqualificazione sia naturalistica che agraria mantenendo il loro carattere rurale multifunzionale. Ad esse è affidata la funzione di definire spazi di fruizione ricreativa e di rigenerazione ecologica.
2. Le aree agricole in ambito periurbano sono articolate in:
 - a. Zto Epo - in ambito periurbano ordinario;
 - b. Zto Epp - in ambito periurbano produttivo;
 - c. Zto Epp - in ambito periurbano di interesse naturalistico.

Art. 62 - Zto E - Zto Epo - in ambito periurbano ordinario

1. Sugli edifici preesistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

- adeguamento igienico funzionale senza incremento di carico insediativo.
2. Nelle Zto Epo possono essere esercitate le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni commerciali: Com.8
 - b. Funzioni terziarie: Ter.6;
 - c. Funzioni agricole: Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4
 3. Nel rispetto dei requisiti di cui all'art.53 delle presenti norme, è possibile realizzare edificabilità rurale, esclusivamente sulle aree incolte, adottando il parametro di 0,03 mc/mq.
 4. Sono altresì consentiti interventi di mitigazione ambientale e di restauro identitario del paesaggio.

Art. 63 - Zto E - Zto Epp - in ambito periurbano produttive

1. Le aree agricole in ambito periurbano produttive mirano alla tutela e salvaguardia del patrimonio rurale esistente, nonché di quello edilizio-rurale esistente e della rete idrica, conservando le produzioni tradizionali. Al loro interno la produzione agricola dovrà essere orientata verso tecniche rispettose dell'ambiente.
2. Sugli edifici preesistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico funzionale senza incremento di carico insediativo.
3. Nelle Zto Epp possono essere esercitate le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni commerciali: Com.8
 - b. Funzioni terziarie: Ter.6;
 - c. Funzioni agricole: Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4
4. Nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 53 delle presenti norme, è possibile realizzare edificabilità rurale, esclusivamente sulle aree incolte, adottando il parametro di 0,05 mc/mq.
5. È altresì consentito l'adeguamento delle attività agricole documentate compatibili con gli equilibri ambientali e la riqualificazione dei nuclei insediativi preesistenti senza che ciò comporti rilevanti mutamenti di categoria di assetto vegetazionale.

Art. 64 - Zto E - Zto Epn - in ambito periurbano di interesse naturalistico

1. Le aree agricole in ambito periurbano di interesse naturalistico, quali boschi e zone umide, ambienti rurali con importanti fasce di vegetazione con prevalenza della zona naturalistica su quella produttiva, mirano alla protezione delle loro caratteristiche, al potenziamento delle fasce alberate, delle vegetazioni di ripa e dei filari.
2. Nelle aree agricole periurbane è possibile l'edificazione, così come normato dalla Lr n.14/82 per le Zto E, purché in esse venga mantenuto l'uso esclusivo di coltivazione agricola.
3. Per i fabbricati esistenti alla data di adozione del Puc, al fine di migliorare l'igiene e la salubrità dell'immobile, è consentito l'incremento una tantum fino ad un massimo del 10% della volumetria esistente, per ogni unità immobiliare, purché organicamente inseriti nell'impianto strutturale preesistente. Tale norma è applicabile una sola volta a condizione che siano rispettate le distanze dai fronti e dai confini.
4. Sugli edifici preesistenti sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con adeguamento igienico funzionale senza incremento di carico insediativo.
5. Nelle Zto Epn possono essere esercitate le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni commerciali: Com.8
 - b. Funzioni terziarie: Ter.6;
 - c. Funzioni agricole: Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4
6. Nel rispetto dei requisiti di cui all'art.53 delle presenti norme, è possibile realizzare edificabilità rurale, esclusivamente sulle aree incolte, adottando il parametro di 0,003 mc/mq.

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

7. Sono altresì consentiti interventi di mitigazione ambientale e di restauro identitario del paesaggio.

Art. 65 - Zto E - in ambito extraurbano

1. Si intendono "in ambito extraurbano" le aree agricole o prevalentemente agricole esterne agli aggregati urbani e non individuate tra quelle "periurbane" di cuscinetto; la funzione è quella di conservare e di potenziare il patrimonio naturale, agricolo e boschivo esistente e la compatibile utilizzazione sociale di tale patrimonio.
2. In tali Zto sono ammesse le seguenti funzioni:
 - a. Funzioni agricole: Agr.1; Agr.2; Agr.3; Agr.4
3. Le aree agricole in ambito extraurbano sono suddivise in:
 - a. Eb - in ambito extraurbano boschive, pascolive o incolte;
 - b. Es - in ambito extraurbano seminative e a frutteto;
 - c. Ei - in ambito extraurbano seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva.

Art. 66 - Zto E - Zto Eb - in ambito extraurbano boschive, pascolive o incolte

1. Nella sottozona Eb incolta sono consentite le riconversioni a usi agricoli o boschivi, sempre che ciò non comporti sostanziali modifiche della configurazione del suolo e dell'assetto idrogeologico.
2. Sono ammessi gli interventi di nuova edificazione non residenziale solo sui suoli incolti della Zto Eb, ad esclusione, quindi, di quelli boschivi e pascolivi, e solo in caso di riconversione a usi agricoli o boschivi avvenuta, con riferimento all'intero fondo, da almeno 3 anni e comprovata da idonea certificazione.
3. Per le necessità abitative dell'imprenditore agricolo professionale non è possibile superare il rapporto di 0,01 metri quadri Sul per metro quadro di Superficie territoriale, fino ad un massimo di 500 metri cubi di volumetria, da realizzarsi su un fondo unico di almeno mq 5.000 in caso di lotti non contigui.
4. Nel rispetto dei requisiti di cui all'art.53 delle presenti norme, è possibile realizzare edificabilità rurale, adottando il parametro di 0,003 mc/mq.
5. Nelle Zto Eb sono consentiti gli allevamenti zootecnici nel rispetto del rapporto di copertura Rc 0,05 mq/mq e della distanza dai confini di mt 20,00 ai sensi della Lr 14/82.
6. Il lotto minimo è rappresentato dall'unità aziendale minima, la quale non può, in ogni caso, essere fissata al di sotto di 10000 mq salvo che, in presenza di produzioni agricole ad alto rendimento, quale coltura prevalente nell'ambito dell'azienda, da dichiarare nel piano aziendale, non si dimostri una diversa dimensione che non potrà comunque mai essere inferiore ai 5000 mq.
7. È ammesso ai sensi del punto 1.8 dell'allegato alla Lr n.14/1982, l'accorpamento di lotti di terreni non contigui a condizione che sull'area asservita venga trascritto, presso la competente Conservatoria Immobiliare, vincolo di inedificabilità a favore del Comune da riportare successivamente su apposita mappa catastale depositata presso l'Ufficio tecnico comunale.
8. Per le aziende che insistono su terreni di Comuni limitrofi, è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo Comune.

Art. 67 - Zto E - Zto Es - in ambito extraurbano seminative e a frutteto

1. La sottozona Es identifica le parti del territorio ricadenti in zona agricola connotate dalla appartenenza alla classificazione dei suoli a seminativo e a frutteto.
2. Sono ammessi interventi relativi alla costruzione di nuovi edifici rurali connesse alla conduzione del fondo agricolo, nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 53 delle presenti norme.
3. Ove, con riferimento allo stato della proprietà alla data di adozione del Puc, i manufatti esistenti, aventi destinazione abitativa rurale o per usi accessori, abbiano

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®



ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

ASTE
GIUDIZIARIE®

DICHIARAZIONE DI ASSOLVIMENTO DI IMPOSTA DI BOLLO

Il/la sottoscritto/a:

Nome: FRANCESCO Cognome: DI LIETO
Nato/a a: RAVELLO (SA) Il: 16/11/1946
Residente a: RAVELLO (SA) Via-piazza: VIA M. FREZZA N. 14

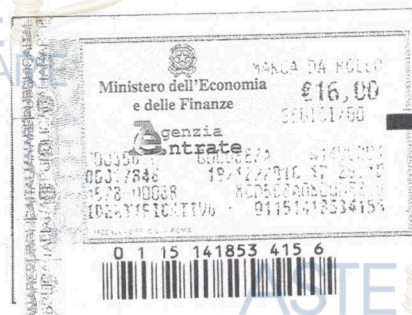
Preventivamente informato/a e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 3 del DM 10 novembre 2011 (ex DPR 642/1972) sono stati assolti e che la presente marca da bollo (indicare di seguito il numero identificativo e la data):

1) PER LA DOMANDA:

Valore marca da bollo Euro 16,00 (Sedici/00)
Numero identificativo 01 15 14853 415 6
Data 19/12/2016



2) PER IL CERTIFICATO:

Valore marca da bollo Euro 16,00 (Sedici/00)
Numero identificativo 01 15 14853 414 5
Data 19/12/2016



viene utilizzata esclusivamente per la presente istanza amministrativa (specificare istanza):

OTTENIMENTO CERTIFICATO DESTINAZIONE URBANISTICA

DICHIARA INOLTRE

- di aver provveduto ad annullare (apponendovi la data dell'istanza) la predetta marca da bollo e di impegnarsi a conservarne l'originale contestualmente alla predetta istanza a cui esclusivamente afferisce per eventuali controlli da parte dell'amministrazione;
- di essere consapevole che è nella piena, esclusiva e diretta responsabilità del richiedente l'obbligo di utilizzare una marca da bollo per ogni singola istanza, e pertanto non è possibile comunicare gli stessi estremi di una marca da bollo per istanze diverse, ovvero utilizzare più volte gli stessi dati identificativi della marca da bollo per istanze diverse.

Il dichiarante

Francesco Di Lieto

Si allega scansione del documento di riconoscimento nel caso la dichiarazione sia sottoscritta in maniera non digitale.